



Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N°. 52 del 28/11/2019

**Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA
CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE
CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI**

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 19:15 , nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.

Presiede la seduta il Sig., Guerzoni Paola

Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 11 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta nel seguente prospetto:

N.O	COGNOME E NOME	PRE S.
1	GUERZONI PAOLA	P
2	TEBASTI DANIELA	P
3	GARDINI MARCELLO	P
4	GUERZONI MARCO	P
5	ZACCARELLI LUISA	P
6	BOZZOLI DEBORAH	P
7	ARLETTI MARCO	P
8	LASAGNI FRANCESCO	P
9	PANINI CHIARA	G
10	RUBBIANI MARCO	P

N.O	COGNOME E NOME	PRE S.
11	VANDELLI VALERIA	P
12	COSTA ENEA	P
13	LUGLI PAOLO	P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13

Presenti con diritto di voto n° 12

Partecipa il Segretario Dottoressa Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che sono altresì presenti gli Assessori esterni Bulgarelli Augusto e Messori Marcello;

Udita la relazione illustrativa del ViceSindaco e gli interventi dei Consiglieri per i quali si fa integrale rinvio alla registrazione in atti, depositata all'Ufficio Segreteria e consultabile sul sito del Comune di Campogalliano, nell'apposita sezione dedicata;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il DPR 10 settembre 1990, n. 285, recante il regolamento di polizia mortuaria;

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante disposizioni in materia di cremazioni e dispersione delle ceneri, che ha fissato, tra gli altri, il principio secondo cui l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso;

Vista la legge regionale dell'Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19, recante la disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria;

Premesso che:

la delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 10 del 10 gennaio 2005, recante "Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", afferma: "La competenza al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri attiene concretamente all'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto al decesso; tuttavia in caso di decesso di un cittadino della regione Emilia-Romagna avvenuto in altra Regione, si ritiene che detta autorizzazione possa in alternativa essere disposta anche dall'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto";

la circolare della Regione Emilia-Romagna pg 144118 del 3 marzo 2016, recante "Approfondimenti su temi oggetto di quesiti e comunicazioni in materia funeraria in applicazione della LR 19/04 e successivi provvedimenti", al punto 7 "Dispersione delle ceneri in Comune di altra regione", afferma: "Al Comune della Regione Emilia-Romagna, ove è avvenuto il decesso, spetta unicamente l'autorizzazione al trasporto delle ceneri. Al Comune, nel cui ambito territoriale è prevista la dispersione delle ceneri, spetta la relativa autorizzazione rilasciata in ossequio alla normativa locale. A tale proposito, la giurisprudenza ha riaffermato il principio (peraltro di ordine generale) secondo cui è competente al rilascio dell'autorizzazione il Comune nel cui ambito territoriale l'atto stesso è destinato a produrre i suoi effetti. Questo, in ragione del fatto che detto Comune risulta essere l'organo più idoneo a curare l'interesse pubblico di natura igienico-sanitaria, perseguito con il procedimento di autorizzazione

alla dispersione. E' per siffatto territorio che, secondo detta giurisprudenza, 'si pone la necessità della previa verifica dell'insussistenza di ragioni ostative di natura igienico-sanitaria, essendo l'inesistenza di motivi ostativi di ordine pubblico o di giustizia già stata accertata a monte, nel distinto procedimento di cremazione.' (TAR Toscana, Sez. II - 2 dicembre 2009, n. 2583).";

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con atto consiliare n. 85 del 29 novembre 2001 e modificato con atti consiliari n. 40 del 2003, n. 18 del 2006 e n. 25 del 2008;

Visto il regolamento comunale relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, approvato con delibera consiliare n. 19 del 30 marzo 2006 e successivamente modificato con delibera consiliare n. 26 del 20 maggio 2008;

Ricordato che l'art. 3 del citato regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, così attualmente dispone:

Comma 1: "La dispersione totale delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà espressa dal defunto."

Comma 2: "In caso di manifestazione di volontà di dispersione delle ceneri sul territorio del Comune di Campogalliano da parte di cittadini deceduti in altri comuni, la suddetta autorizzazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di Campogalliano";

Considerato che quanto stabilito al citato comma 2, cioè che in caso di cittadini deceduti in altri comuni l'autorizzazione a disperdere le relative ceneri sul territorio di Campogalliano compete all'Ufficiale di stato civile di Campogalliano, può confliggere con le norme regolamentari degli altri comuni - ossia quello di decesso oppure, per i cittadini dell'Emilia-Romagna deceduti in altre regioni, quello di residenza - qualora, come si è verificato, questi attribuiscono al proprio ufficiale di stato civile la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione di ceneri sul territorio di altri comuni (Campogalliano);

Ritenuto pertanto opportuno modificare il regolamento comunale in oggetto al fine consentire, in caso di cittadini deceduti in altri comuni ed in conformità a previsioni normative dei rispettivi regolamenti o di fonte superiore, che la dispersione sul territorio di Campogalliano delle ceneri di cittadini medesimi possa essere autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del comune di decesso o, per i cittadini dell'Emilia-Romagna deceduti in altra regione, da quello del comune di residenza, in ogni caso previo rilascio di nulla-osta da parte dell'Ufficiale di stato civile di Campogalliano;

Richiamati

l'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

l'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attestante la propria competenza in materia, trattandosi di atto a natura regolamentare;

Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito:

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato;

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge; presenti votanti 12;

DELIBERA

1. per le motivazioni esposte in premessa, di modificare l'art. 3 del vigente regolamento comunale relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, sostituendo integralmente il testo del comma 2 con il seguente comma:

"In caso di manifestazione di volontà di dispersione delle ceneri sul territorio del Comune di Campogalliano da parte di cittadini deceduti in altri comuni, la suddetta autorizzazione è di norma rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di Campogalliano. In alternativa, qualora sia previsto da previsioni normative dei rispettivi regolamenti o di fonte superiore, l'autorizzazione può essere rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del comune di decesso o, per i cittadini della Regione Emilia-Romagna deceduti in altra Regione, da quello del comune di residenza anagrafica, in ogni caso previo rilascio di nulla-osta da parte del medesimo Ufficiale del Comune di Campogalliano.";

2. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio per ulteriori 15 giorni ad avvenuta esecutività della delibera, ai sensi dell'art. 80 dello Statuto comunale;

Successivamente, considerata l'urgenza descritta in premessa e la relativa motivazione esposta che qui si deve intendere integralmente richiamata, a seguito di apposita votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA
CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE
DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI**

Il sottoscritto VIENNA ROCCHI, Responsabile del Servizio Affari Generali e Relazioni Esterne, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Note:

Campogalliano, 19/11/2019

Il Responsabile del Settore



Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N°. 52 del 28/11/2019

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 19:15 , nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.

Presiede la seduta il Sig., Guerzoni Paola

Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 11 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta nel seguente prospetto:

N.O	COGNOME E NOME	PRE S.
1	GUERZONI PAOLA	P
2	TEBASTI DANIELA	P
3	GARDINI MARCELLO	P
4	GUERZONI MARCO	P
5	ZACCARELLI LUISA	P
6	BOZZOLI DEBORAH	P
7	ARLETTI MARCO	P
8	LASAGNI FRANCESCO	P
9	PANINI CHIARA	G
10	RUBBIANI MARCO	P

N.O	COGNOME E NOME	PRE S.
11	VANDELLI VALERIA	P
12	COSTA ENEA	P
13	LUGLI PAOLO	P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13

Presenti con diritto di voto n° 12

Partecipa il Segretario Dottoressa Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che sono altresì presenti gli Assessori esterni Bulgarelli Augusto e Messori Marcello;

Udita la relazione illustrativa del ViceSindaco e gli interventi dei Consiglieri per i quali si fa integrale rinvio alla registrazione in atti, depositata all'Ufficio Segreteria e consultabile sul sito del Comune di Campogalliano, nell'apposita sezione dedicata;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il DPR 10 settembre 1990, n. 285, recante il regolamento di polizia mortuaria;

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante disposizioni in materia di cremazioni e dispersione delle ceneri, che ha fissato, tra gli altri, il principio secondo cui l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso;

Vista la legge regionale dell'Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19, recante la disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria;

Premesso che:

la delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 10 del 10 gennaio 2005, recante "Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", afferma: "La competenza al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri attiene concretamente all'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto al decesso; tuttavia in caso di decesso di un cittadino della regione Emilia-Romagna avvenuto in altra Regione, si ritiene che detta autorizzazione possa in alternativa essere disposta anche dall'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto";

la circolare della Regione Emilia-Romagna pg 144118 del 3 marzo 2016, recante "Approfondimenti su temi oggetto di quesiti e comunicazioni in materia funeraria in applicazione della LR 19/04 e successivi provvedimenti", al punto 7 "Dispersione delle ceneri in Comune di altra regione", afferma: "Al Comune della Regione Emilia-Romagna, ove è avvenuto il decesso, spetta unicamente l'autorizzazione al trasporto delle ceneri. Al Comune, nel cui ambito territoriale è prevista la dispersione delle ceneri, spetta la relativa autorizzazione rilasciata in ossequio alla normativa locale. A tale proposito, la giurisprudenza ha riaffermato il principio (peraltro di ordine generale) secondo cui è competente al rilascio dell'autorizzazione il Comune nel cui ambito territoriale l'atto stesso è destinato a produrre i suoi effetti. Questo, in ragione del fatto che detto Comune risulta essere l'organo più idoneo a curare l'interesse pubblico di natura igienico-sanitaria, perseguito con il procedimento di autorizzazione

alla dispersione. E' per siffatto territorio che, secondo detta giurisprudenza, 'si pone la necessità della previa verifica dell'insussistenza di ragioni ostative di natura igienico-sanitaria, essendo l'inesistenza di motivi ostativi di ordine pubblico o di giustizia già stata accertata a monte, nel distinto procedimento di cremazione.' (TAR Toscana, Sez. II - 2 dicembre 2009, n. 2583).";

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con atto consiliare n. 85 del 29 novembre 2001 e modificato con atti consiliari n. 40 del 2003, n. 18 del 2006 e n. 25 del 2008;

Visto il regolamento comunale relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, approvato con delibera consiliare n. 19 del 30 marzo 2006 e successivamente modificato con delibera consiliare n. 26 del 20 maggio 2008;

Ricordato che l'art. 3 del citato regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, così attualmente dispone:

Comma 1: "La dispersione totale delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà espressa dal defunto."

Comma 2: "In caso di manifestazione di volontà di dispersione delle ceneri sul territorio del Comune di Campogalliano da parte di cittadini deceduti in altri comuni, la suddetta autorizzazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di Campogalliano";

Considerato che quanto stabilito al citato comma 2, cioè che in caso di cittadini deceduti in altri comuni l'autorizzazione a disperdere le relative ceneri sul territorio di Campogalliano compete all'Ufficiale di stato civile di Campogalliano, può confliggere con le norme regolamentari degli altri comuni - ossia quello di decesso oppure, per i cittadini dell'Emilia-Romagna deceduti in altre regioni, quello di residenza - qualora, come si è verificato, questi attribuiscono al proprio ufficiale di stato civile la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione di ceneri sul territorio di altri comuni (Campogalliano);

Ritenuto pertanto opportuno modificare il regolamento comunale in oggetto al fine consentire, in caso di cittadini deceduti in altri comuni ed in conformità a previsioni normative dei rispettivi regolamenti o di fonte superiore, che la dispersione sul territorio di Campogalliano delle ceneri di cittadini medesimi possa essere autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del comune di decesso o, per i cittadini dell'Emilia-Romagna deceduti in altra regione, da quello del comune di residenza, in ogni caso previo rilascio di nulla-osta da parte dell'Ufficiale di stato civile di Campogalliano;

Richiamati

l'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

l'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attestante la propria competenza in materia, trattandosi di atto a natura regolamentare;

Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito:

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato;

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge; presenti votanti 12;

DELIBERA

1. per le motivazioni esposte in premessa, di modificare l'art. 3 del vigente regolamento comunale relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, sostituendo integralmente il testo del comma 2 con il seguente comma:

"In caso di manifestazione di volontà di dispersione delle ceneri sul territorio del Comune di Campogalliano da parte di cittadini deceduti in altri comuni, la suddetta autorizzazione è di norma rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di Campogalliano. In alternativa, qualora sia previsto da previsioni normative dei rispettivi regolamenti o di fonte superiore, l'autorizzazione può essere rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del comune di decesso o, per i cittadini della Regione Emilia-Romagna deceduti in altra Regione, da quello del comune di residenza anagrafica, in ogni caso previo rilascio di nulla-osta da parte del medesimo Ufficiale del Comune di Campogalliano.";

2. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio per ulteriori 15 giorni ad avvenuta esecutività della delibera, ai sensi dell'art. 80 dello Statuto comunale;

Successivamente, considerata l'urgenza descritta in premessa e la relativa motivazione esposta che qui si deve intendere integralmente richiamata, a seguito di apposita votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA
CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE
DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI**

Il sottoscritto VIENNA ROCCHI, Responsabile del Servizio Affari Generali e Relazioni Esterne, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Note:

Campogalliano, 19/11/2019

Il Responsabile del Settore

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

GUERZONI PAOLA

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 09/12/2019 al 24/12/2019

Addì _____
Pubbl. _____

N°. _____ Reg. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

-è stata affissa a questo Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-è divenuta esecutiva il 28/11/2019:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)
